

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 6 del 11-03-2021**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:36, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Cavallo Antonio Rocco</b>	<b>P</b>	<b>Caroppo Giorgetta</b>	<b>A</b>
<b>De Vitis Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Orlando Maria Rosaria</b>	<b>P</b>
<b>Bruno Angela Rita</b>	<b>P</b>	<b>Cantoro Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Pamela</b>	<b>P</b>	<b>Orlando Lucia</b>	<b>P</b>
<b>Sparascio Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Fiorito Luigi Nicola</b>	<b>A</b>
<b>Rizzello Vittoria</b>	<b>P</b>	<b>Rizzello Francesco</b>	<b>A</b>
<b>Vincenti Grazia</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

**VISTO** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**VISTA** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "... *i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo (...)*";

**RICHIAMATA** la legge 160 del 27 dicembre 2019, ed in particolare:

- il comma 816 in base al quale *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi i*  
".

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

- il comma 847 a tenore del quale *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.(...)”*

**VISTO** l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 con il quale si è disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni*

*all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione*

*di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

**CONSIDERATO** che, pertanto, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) approvato con delibera di C.C. n. 5 del 30/03/2019 e da ultimo aggiornato con delibera di C. C. n. 11 del 29/05/2020.
- Regolamento per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) approvato, con delibera di C.C. n. 6 del 30/03/2019, da ultimo aggiornato, con delibera di C.C. n.10 del 29/05/2020;
- Delibera di G.C. n. 36 del 30/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di G.C. n. 37 del 30/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);

**RICHIAMATO** il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base al quale *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

**VISTA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola in 48 articoli.

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

*di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

**VISTA** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO** in forza delle motivazioni espresse nel punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributaria;

**DATO ATTO** che la società Abaco s.p.a., quale soggetto gestore delle entrate relativa alla riscossione del COSAP e del CIMP, come da contratto Rep. n. 7 del 12/12/2018, stipulato fra la società stessa e questo Comune di Ruffano, manterrà la gestione dei servizi di accertamento e riscossione del Canone unico patrimoniale;

**VISTI** gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

**VISTI:**

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al prot.dell'Ente n. 3513 dello 01/03/2021;

**VISTI:**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che stabilisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

**VISTA** l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

**SENTITI** gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di istituire** il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. **di approvare** il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 48 articoli comprensivo del prospetto contenente la classificazione in strade e zone commerciali, giusta ordinanza sindacale n. 9 del 10.02.2021, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
4. **di disporre** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) approvato con delibera di C.C. n.5 del 30/03/2019 e da ultimo aggiornato con delibera di C. C. n. 11 del 29/05/2020.
  - Regolamento per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) approvato, con delibera di C.C. n.6 del 30/03/2019, da ultimo aggiornato, con delibera di C.C. n.10 del 29/05/2020;
  - Delibera di G.C. n. 36 del 30/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
  - Delibera di G.C. n. 37 del 30/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
5. **di dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

6. **di stabilire che** le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, come modificato all'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2000;

7. **di prendere atto** che, per effetto della sostituzione del C.O.S.A.P. e del C.I.M.P. con il canone di cui al presente atto e in relazione a quanto specificato in premessa, alla ditta Abaco s.p.a. avente sede in Padova alla Via Fratelli Cervi n. 6 partita IVA e C.F. n. 02391510266 è affidata la gestione del Canone unico patrimoniale fino alla data di scadenza della concessione, secondo la disciplina prevista nel contratto Rep. n. 7/18 sottoscritto in data 12/12/2018;

8. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione ad esito unanime.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale  
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa

---